

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Libro III - Del processo di esecuzione
Titolo II - Dell'espropriazione forzata

Art. 534 Vendita all'incanto

Quando la vendita deve essere fatta ai pubblici incanti, il giudice dell'esecuzione, con il provvedimento di cui all'[articolo 530](#), stabilisce il giorno, l'ora e il luogo in cui deve eseguirsi, e ne affida l'esecuzione al cancelliere o all'ufficiale giudiziario o a un istituto all'uopo autorizzato.

Nello stesso provvedimento il giudice dell'esecuzione può disporre che, oltre alla pubblicità prevista dal primo comma dell'[articolo 490](#), sia data anche una pubblicità straordinaria a norma del comma terzo dello stesso articolo.